22217-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1022/21
GABRIELLA CAPPELLO	- Relatore -	UP - 26/05/2021
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 12810/2020
GIUSEPPE PAVICH		
BRUNO GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito l'avv. Roberto Croce del foro di Roma in difesa di (omissis), il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 14/10/2019, ha confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno di condanna, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, dell'imputato (omissis) per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), 2-*bis* e 2-*sexies*, codice strada (accertato il 4 dicembre 2016).

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla utilizzazione nel giudizio delle dichiarazioni spontanee raccolte dalla polizia giudiziaria dalla persona indagata e vizio della motivazione con riferimento ai criteri di inferenza probatori, avuto riguardo al lasso temporale intercorso prima della effettuazione dell'alcoltest e alla implausibilità della spiegazione in base alla quale la Corte territoriale non ha creduto alla tesi difensiva (secondo cui l'imputato aveva assunto liquori solo dopo l'incidente).

Con un secondo motivo, poi, ha dedotto analoghi vizi quanto al diniego delle generiche, rilevando la mera apparenza della motivazione sul punto, avendo la Corte valorizzato circostanze che la difesa assume non riscontrate (l'essersi cioè il (omissis) dato alla fuga dopo l'incidente e l'entità dei danni riportati al veicolo).

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, con riferimento alla utilizzabilità del verbale di accertamenti urgenti della polizia giudiziaria, ha osservato che l'imputato, prima di essere sottoposto all'esame con etilometro, era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, facoltà che egli non aveva inteso esercitare e che, comunque, l'eventuale nullità sarebbe stata sanata dalla scelta del rito abbreviato.

Quanto, poi, alla valutazione del compendio probatorio, quel giudice ha ritenuto sussistenti plurimi elementi di prova attestanti il fatto che, al momento del sinistro (consistito nell'avere il (omissis) urtato con l'auto altro veicolo fermo in sosta a bordo strada, sotto lo sguardo di un testimone oculare che aveva allertato l'organo accertatore), egli versasse in stato di ebbrezza superiore al limite di cui alla lettera c) della norma incriminatrice. A tal fine, ha ritenuto non credibile l'assunto a difesa, secondo cui l'esito dell'accertamento tecnico sarebbe stato compatibile con un'assunzione successiva al sinistro e la dinamica di questo compatibile con lo stato di sobrietà del guidatore.

Infatti, l'urto era stato osservato dal teste di cui sopra che aveva fornito gli estremi dell'auto che aveva urtato il veicolo parcheggiato proseguendo la marcia. Il mezzo, infatti, era stato ritrovato presso l'abitazione dello stesso imputato, con questi a bordo mentre stava dormendo. Acquisitone il consenso, tenuto conto degli elementi sintomatici rilevati (guida

anomala in un tratto rettilineo e forte alito vinoso) era stato espletato l'accertamento alcolimetrico. Oltre a richiamare le stesse dichiarazioni spontanee del (omissis) all'atto dell'acccertamento (costui aveva dichiarato di non aver assunto bevande alcoliche dopo l'incidente), la Corte d'appello ha valutato, a riprova che l'assunzione di alcol fosse avvenuta prima dell'urto, la circostanza che l'uomo si era addormentato in macchina una volta giunto presso la sua abitazione e l'anomala condotta di guida tenuta nell'occorso.

Quanto al diniego delle generiche, lo stesso è conseguito alla valutazione di insussistenza di elementi a favore, e di ricorrenza di elementi negativi, quali l'essersi dato l'imputato alla fuga dopo l'incidente e l'entità dei danni derivati dallo scontro causato con la sua condotta.

2. I motivi sono manifestamente infondati.

La difesa ha omesso un effettivo confronto con la motivazione censurata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; sez. unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, *Galtelli*, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Peraltro, pare utile ricordare che, ove la parte deduca l'omessa motivazione circa l'inattendibilità delle prove non utilizzate a fini ricostruttivi, essa ha comunque l'onere di enunciare le prove non considerate e la loro influenza sull'accertamento, in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria possa inficiare il ragionamento del giudice (cfr. sez. 4, n. 13329 del 8/2/2018, *Agresti*, Rv. 273251) e che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare *per relationem* se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (cfr. sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, *Acampa Giusy Mariarco*, Rv. 278611).

3. Nella specie, i giudici di merito hanno fondato la loro decisione non solo sulle dichiarazioni spontanee rese dal soggetto nei cui confronti si erano già addensati indizi di reità, ma su plurime circostanze oggettivamente riscontrate, quali la sua anomala condotta di guida, giudicata tale sia in relazione alle condizioni della strada (un rettilneo), che alle conseguenze che ne erano derivate (entità dei danni riportati dal mezzo condotto); ma anche la circostanza, certamente significativa per la sua eccentricità, che l'uomo era stato trovato addormentato all'interno dell'abitacolo dell'auto, proprio nei pressi della sua abitazione, giudicata la inverosimiglianza della versione secondo cui l'alito vinoso riscontrato dagli accertatori nell'occorso sarebbe stato conseguenza di un'assunzione di alcolici per far fronte al freddo avvertito in macchina.

Peraltro, oltre a non essere decisivo, stante la sussistenza di elementi probatori eterogenei, l'argomento difensivo posto a base del primo motivo di ricorso (inutilizzabilità dichiarazioni spontanee a norma dell'art. 350, c. 7, cod. proc. pen.) prescinde dalla considerazione che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, c. 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr. sez. 1, n 15197 del 8/11/2019, dep. 2020, *Fornaro Angelo*, Rv. 279125, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore; sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, *Minauro Antonio*, Rv. 280242).

Sotto tale profilo, il motivo è manifestamente infondato anche perché aspecifico, non avendo la parte dedotto che le dichiarazioni non fossero state spontaneamente rese.

4. Quanto al diniego delle generiche, la manifesta infondatezza della relativa censura deriva dalla circostanza che il giudizio negativo è stato congruamente giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, ai quali èp sufficiente in questa sede rinviare (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 maggio 2021

Il Consigliere estensore
Gabriella Cappello

Il Presidente
Patrizia Piccialli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 2/06/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo